

6.4. DELIBERAZIONE DEI CRITERI PER LE AMMISSIONI STRORDINARIE AI CORSI DELLA FORMAZIONE PERMANENTE

approvata dal Comitato direttivo nella seduta del 5 aprile 2016, e successivamente modificata (da ultimo, con delibera del 6 novembre 2018)

IL COMITATO DIRETTIVO

- Considerata la frequenza con la quale pervengono dall'utenza richieste di provvedimenti derogatori alle regole correnti in punto di ammissione ai corsi della formazione permanente;
- Ritenuta l'opportunità – in base alla casistica riscontrata – di stabilire regole generali per la disciplina delle situazioni più ricorrenti;
- Visto lo Statuto della Scuola ed il relativo Regolamento di contabilità;
- Ritenuto che nella disciplina dei casi indicati debbano essere assicurate alcune linee fondamentali, tra le quali, in particolare:
 - l'effettività dei criteri fissati per le ammissioni ai corsi della formazione permanente, come tradotti in via informatica nel provvedimento generale di ammissione e nella formazione delle liste di attesa per ciascun corso;
 - l'opportuno bilanciamento tra le preferenze individuali degli aventi diritto all'offerta formativa e la necessità di equilibrare ciascuna iniziativa di formazione, quanto alla composizione della platea dei partecipanti, in termini di numero, profilo funzionale e provenienza dei partecipanti;
 - l'esclusione della possibilità che criteri ed equilibri sopra indicati siano alterati per effetto di ritardi od errori nelle richieste di ammissione o, per altro verso, della mera disponibilità dei singoli a sostenere personalmente le spese di partecipazione ad un determinato corso, con elusione non giustificata dei percorsi formativi individuati dalla Scuola;
 - la necessità che tale criterio negativo sia moderato per casi nei quali la domanda di ammissione straordinaria provenga da soggetto gravato per legge da un obbligo puntuale ed attuale di partecipazione ad attività formative, o da altre particolari ragioni che determinino l'urgenza d'una siffatta partecipazione;
 - l'analogia necessità di garantire una nuova prospettiva di accesso all'offerta formativa per coloro che abbiamo mutato funzioni o competenze tabellari dopo la proposizione della domanda di ammissione;

- la necessità di garantire celerità e snellezza di procedure attraverso la delega in favore del Coordinatore della formazione permanente dei provvedimenti concernenti la materia qui regolata, salva la rimessione al Collegio delle questioni dubbie o a carattere eccezionale;

- Ritenuto che i criteri indicati legittimino l'adozione delle seguenti regole,

DELIBERA

1. Salvo quanto di seguito previsto, sono precluse ammissioni ai corsi della formazione permanente in deroga al provvedimento generale assunto annualmente con riguardo alla programmazione dell'anno successivo. La preclusione è valevole anche in caso di rinuncia giustificata alla partecipazione ad un corso cui l'interessato sia stato ammesso con il provvedimento indicato.

2. È ammessa la partecipazione ai corsi della formazione permanente - centrali o territoriali di rilevanza nazionale - di magistrati che ne facciano richiesta in via straordinaria, purché ricorrono le condizioni seguenti:

- a) che siano già state ultimate le procedure di scorrimento della lista di attesa, come regolate dalla delibera in materia;*
- b) che in esito all'indicato scorrimento residui la disponibilità di posti rispetto al numero programmato dei partecipanti;*
- c) che l'interessato assuma completamente in proprio gli oneri organizzativi e finanziari della partecipazione;*
- d) che l'interessato sia libero da impegni del servizio per tutta la durata del corso;*
- e) che della partecipazione abbia informato tempestivamente il dirigente del suo ufficio, acquisendone il parere e trasmettendo il relativo provvedimento unitamente alla domanda;*
- f) che la partecipazione sia autorizzata espressamente dal coordinatore dei servizi di formazione permanente e dal membro del Comitato direttivo responsabile del Corso, previa verifica che detta partecipazione non comprometta, dal punto di vista logistico e della metodologia formativa, il corretto esplicarsi dell'offerta.*

3. Nei casi indicati al § 2, al magistrato interessato sarà rilasciato un attestato di partecipazione all'offerta formativa che specifichi il carattere straordinario dell'ammissione, richiamandone le condizioni indicate.

4. Ammissioni straordinarie, anche in sovrannumero, sono consentite nel caso di soggetti investiti di funzioni istituzionali, diverse dalla giurisdizione ordinaria, per il cui svolgimento presenti particolare interesse la materia del corso, ove la partecipazione del richiedente possa giovare alla migliore riuscita dell'offerta formativa. Ammissioni straordinarie sono consentite, alle stesse condizioni, in casi ulteriori ed eccezionali, con valutazione collegiale del Comitato direttivo e previa espressa motivazione della deroga alla disciplina ordinaria.

5. Nel caso di mutamento di funzioni o di competenze tabellari in epoca successiva alla presentazione della domanda di ammissione per l'anno corrente, coloro che siano stati ammessi ad un corso di interesse non più attuale possono rinunziarvi, indicando in alternativa quattro altri corsi in attesa di svolgimento, con diritto all'ammissione in sovrannumero a quello ritenuto meglio funzionale alle nuove esigenze formative e, a parità di adeguatezza funzionale, al corso con la più breve lista di attesa.

6. Nel caso di magistrati che, per qualunque ragione non ammessi ad un corso per l'anno corrente, vengano a trovarsi in posizione incompatibile con le prescrizioni di cui all'art. 25, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 26 del 2006, è ammessa la proposizione di una domanda straordinaria di ammissione, che indichi almeno quattro corsi di interesse per il richiedente, il quale sarà ammesso in sovrannumero al corso con la più breve lista di attesa tra quelli indicati.

7. Le disposizioni di cui sopra si applicano anche ai corsi territoriali di interesse nazionale, ferma restando la possibilità delle strutture decentrate organizzatrici di consentire la partecipazione di magistrati dei relativi Uffici, senza oneri per la Scuola e compatibilmente con il corretto svolgimento didattico e logistico dell'iniziativa.

8. I provvedimenti sulle istanze di ammissione straordinaria ai corsi della formazione permanente - salvo quanto disposto al § 2 ed al § 4, secondo periodo - sono delegati dal Comitato direttivo al Coordinatore della formazione permanente, salvo che questi non rimetta la decisione al Collegio per situazioni non qui regolate (neppure in via analogica) o di carattere eccezionale.